

WHISTEBLOWING

TUTELA DEL DIPENDENTE O COLLABORATORE CHE SEGNA LA ILLECITI

<https://patrimoniocittadisettimotorinesesrl.whistleblowing.it>

<https://whistleblowing.anticorruzione.it>

sommario

CHE COSA E'IL WHISTLEBLOWING

I segnalanti

Gli eventi meritevoli di segnalazione:

Il contenuto della segnalazione

I destinatari della segnalazione interne : Il RPCT

Modalità tradizionali per le segnalazioni interne.

LA SEGNALAZIONE SUL PORTALE

ESITO DELLA SEGNALAZIONE

Le operazioni del RPCT

A) prima delibazione

B)istruttoria

C) archiviazione della segnalazione

D) attivazione della segnalazione

IL CANALE ESTERNO: SEGNALAZIONE ALL'ANAC:

LA TUTELA PER IL SEGNALANTE

Riservatezza dell'identità del segnalante

Garanzie per il segnalato

Divieto di ritorsione

SEGNALAZIONI INFONDATE

Limitazioni della responsabilità

Tutela dei dati personali

WHISTEBLOWING

TUTELA DEL DIPENDENTE O COLLABORATORE CHE SEGNALE ILLECITI NEL SETTORE PRIVATO E RIFORMA DELL'ART. 6 DEL D. LGS. 231/01

Considerata la natura di società in controllo pubblico, in house providing, PATRIMONIO applica quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di recepimento della Direttiva UE 23 ottobre 2019, n. 1937

La finalità è quella di disciplinare il canale di segnalazione interna, con particolare riguardo a:

- a) i soggetti che possono effettuare la segnalazione;
- b) l'oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
- c) il procedimento di gestione della segnalazione, in termini di doveroso seguito e riscontro alla stessa;
- d) i termini procedurali;
- e) la disciplina della riservatezza e le misure di protezione garantite, attraverso il richiamo a quanto stabilito dalla legge;

PATRIMONIO assicura un proprio canale di segnalazione che garantisce - anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, nei termini di quanto previsto dal d.lgs. n. 24/2023 - la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La materia è stata riformata con il D.Lgs 10 marzo 2023 n. 241 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”: queste disposizioni hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, e la Società vi si adegua sin da subito col regolamento di seguito esposto

È prevista l'estensione della tutela prevista per i whistleblower anche a collaboratori autonomi, liberi professionisti, volontari, azionisti, amministratori.

I canali per effettuare la segnalazione sono :

- 1) interno a Patrimonio;
- 2) esterno, gestito da ANAC, accessibile solo in via residuale, cioè quando non è possibile attivare la segnalazione interna;

Il D.lgs n.24/2023 ha modificato come segue l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001:

Comma 2-bis: I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).

CHE COSA E'IL WHISTLEBLOWING

Il Whistleblowing è lo strumento attraverso il quale i dipendenti (e altri) segnalano una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione aziendale.

Il Whistleblowing ha non solo la finalità di individuare e contrastare possibili illeciti, diffondendo la cultura dell'etica e della legalità, ma anche quella di creare un clima di trasparenza ed un senso di partecipazione ed appartenenza, generato dal superamento del timore dei dipendenti/collaboratori di subire ritorsioni da parte degli organi sociali o dei colleghi, o dal rischio di vedere inascoltata la propria segnalazione.

I segnalanti

La procedura di Whistleblowing è rivolta al maggior numero di soggetti possibile al fine di garantire la più ampia diffusione della cultura dell'etica e della trasparenza, e si includono tra i potenziali segnalanti:

gli amministratori e i membri degli organi sociali;

i dipendenti della società;

i collaboratori e i consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;

i soggetti che agiscono per conto della Società, quali intermediari e agenti;

i terzi fornitori di prodotti e servizi.

L'oggetto della segnalazione.

Gli eventi meritevoli di segnalazione sono:

- i fatti che possano integrare reati, illeciti, irregolarità anche amministrative;
- i comportamenti a danno dell'interesse della Società;
- le azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine alla Società;
- le azioni poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni, regolamenti o procedure interne alla Società;
- le azioni che possano integrare “atti di corruzione”, da intendersi, in senso lato, quali atti in cui venga riscontrato l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e violazioni del MOG e/o del Codice Etico.

Non sono da ritenersi meritevoli di segnalazione, invece, le mere voci o i “sentito dire” e le doglianze di carattere personale del segnalante o sue rivendicazioni/istanze.

Il contenuto della segnalazione

L'art. 6, co. 2 bis D.Lgs. 231/2001 non è particolarmente dettagliato nel determinare quale debba essere il contenuto della segnalazione, limitandosi ad indicare “*segnalazioni circostanziate di condotte illecite*”,

Patrimonio ritiene che la segnalazione contenga i seguenti elementi:

- le generalità del segnalante, con indicazione della sua posizione o funzione nell'ambito della Società o, se appartenente a ente o società terza, con l'indicazione di questa appartenenza;
- una descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono svolti i fatti segnalati;
- le generalità o altri elementi identificativi del segnalato;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- eventuali documenti a conferma della fondatezza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione ritenuta utile per l'accertamento della sussistenza dei fatti segnalati;

- l'esistenza di eventuali conflitti di interesse per il segnalante anche in relazione al soggetto segnalato.

Si precisa inoltre che:

- la segnalazione non deve contenere accuse che il segnalante sa essere false;

- la segnalazione non deve essere utilizzata come strumento per risolvere mere questioni personali;

- la segnalazione non garantisce alcuna protezione al segnalante nel caso in cui abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita;

- impregiudicata la responsabilità civile e penale del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, le segnalazioni manifestamente false, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato, nonché ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di Whistleblowing sono passibili di sanzioni disciplinari.

Al fine di favorire l'emersione di situazioni meritevoli di essere segnalate, verranno altresì prese in considerazione le segnalazioni anonime, ovvero prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, secondo le modalità di presentazione che verranno indicate nel prosieguo, con la precisazione che la segnalazione anonima può comportare il rischio, per il segnalante che dovesse essere riconosciuto dal segnalato, di ritorsioni da parte di quest'ultimo senza che, d'altra parte, la Società possa apprestare gli opportuni strumenti di tutela previsti in caso di segnalazione effettuata da soggetto identificato.

I destinatari della segnalazione interne

II RPCT

PATRIMONIO indica quale primario destinatario della segnalazione il RPCT (responsabile prevenzione corruzione trasparenza), unico gestore della casella di posta elettronica dedicata **segnalazioni@patrimoniosettimo.it**

e quale destinatario secondario residuale (per i soli casi nei quali il segnalante ritenga impossibile o inopportuno o inadeguato effettuare la segnalazione in favore del RPCT) l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.

Modalità tradizionali per le segnalazioni interne.

Al fine della trasmissione delle segnalazioni, PATRIMONIO individua, ai sensi dell'art. 6, co. 2 bis lett. a) e b) D. Lgs. 231/2001, i seguenti canali per le segnalazioni, precisando che verranno prese in considerazione le sole segnalazioni recapitate tramite le seguenti modalità.

1. la modalità di segnalazione mediante portale telematico cui al successivo paragrafo
2. la segnalazione mezzo e-mail a segnalazioni@patrimoniosettimo.it
3. la segnalazione a mezzo posta o con consegna a mani "alla attenzione personale riservata del RPCT"
4. la segnalazione verbale, con verbalizzazione sottoscritta dal segnalante e dal RPCT (o dall'OdV nei casi residuali in cui questo sia il destinatario della segnalazione).

Si precisa che la modalità da utilizzare è quella di cui al punto 1) ossia mediante portale telematico mentre le altre modalità di segnalazione 2-3-4- sono residuali ossia da usare soltanto se, per motivi il più possibile oggettivi, il segnalante non possa utilizzare la prima

Chiunque, facente parte della struttura di Patrimonio quale dirigente, dipendente, organo di direzione, collaboratore anche esterno, riceva una segnalazione è tenuto a inviarla al RPCT e all'OdV231.

LA SEGNALAZIONE SUL PORTALE

L'Art. 4 del DLgs 24/2023 "Canali di segnalazione interna" dispone che si debbano e possano attivare canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Queste segnalazioni possono essere fatte anche con modalità informatiche

PATRIMONIO (avendo acquisito il diritto di utilizzo della piattaforma WHISTLEBLOWING PA fornita da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l.;) ha attivato un canale informatico sul seguente portale dedicato

<https://patrimoniocittadisettimotorinesesrl.whistleblowing.it>

utilizzando il quale il segnalante può effettuare la segnalazione compilando un form guidato nel quale gli vengono richieste le generalità, l'oggetto della segnalazione, l'eventuale documentazione e tutte le informazioni necessarie per compilare in via telematica la segnalazione medesima.

II FORM DI SEGNALAZIONE

sul portale è articolato con i seguenti quesiti ai quali rispondere

*La tua segnalazione si riferisce all'ente pubblico o a un'azienda partecipata o controllata dallo stesso? **

Che rapporto hai con l'ente oggetto della segnalazione?

Hai già segnalato internamente all'ente?

*Hai già segnalato o denunciato a Procura, forze dell'ordine o ANAC? **

Hai subito discriminazioni o ritorsioni in seguito a segnalazioni interne o esterne già effettuate?

La tua identità non può essere rivelata. Nel caso sia necessario utilizzare la tua segnalazione, e quindi il tuo nome, per un procedimento disciplinare, dovrà essere richiesto il tuo consenso.

Vuoi dirci chi sei?

Ti verranno inviate risposte alla segnalazione e richieste di chiarimenti esclusivamente su questa piattaforma, a meno che indichi diversi metodi di contatto.

Nome Cognome Metodo di contatto alternativo

In caso di contatto alternativo, ti invitiamo ad inserire dei dati di contatto personali e non appartenenti all'organizzazione per essere ricontattato dal ricevente

Che tipo di illecito vuoi segnalare?

Puoi anche indicare più di un illecito ma è suggerita la maggior precisione possibile per agevolare l'inquadramento dei fatti.

Illecito amministrativo Illecito contabile Illecito civile Illecito penale Violazione di norme comunitarie

Descrizione dei fatti

Descrivi quello che è successo in modo sintetico (massimo 200 caratteri)

Descrivi quello che è successo in modo esteso

Quando è avvenuto l'illecito? L'illecito è ancora in corso?

Chi, internamente all'ente, ha tratto beneficio dall'illecito?

Chi ha tratto beneficio dall'illecito esternamente all'ente (aziende e/o persone)?

Conosci la dimensione economica dell'illecito?

Che tipo di accesso o conoscenza hai rispetto alle informazioni che segnali?

Con chi ne hai parlato, oltre a noi? Che consigli ti hanno dato?

Colleghi/e Sindacato Il mio/La mia superiore Altri soggetti interni (OIV, Risorse Umane, etc)

Informazioni per verificare la segnalazione

Puoi fornire informazioni utili per verificare il contenuto della tua segnalazione?

Per informazioni utili si intende l'indicazione precisa di riferimenti o situazioni verificabili dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

Allega documenti a supporto della segnalazione

Credi o temi che potresti subire conseguenze in seguito alla tua segnalazione?

Come sei venuto a conoscenza della piattaforma informatica interna per le segnalazioni (whistleblowing)?

ESITO DELLA SEGNALAZIONE

Le operazioni del RPCT

Ricevuta la segnalazione, il RPCT (l'OdV nei casi residuali assegnatigli) fa una

A) prima deliberazione

nella quale valuta sommariamente:

- il contenuto della segnalazione stessa al fine di escludere quelle aventi ad oggetto mere lamentele personali;
- la gravità e l'urgenza del rischio per la Società e/o per i terzi;
- se l'oggetto della segnalazione sia già stato valutato in passato dalla Società e dall'Autorità competente;
- se la segnalazione sia sufficientemente circostanziata per poter essere verificata o se risulti troppo generica e/o priva degli elementi necessari per una successiva indagine.
- Se siano identificabili i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Effettuata questa prima deliberazione della segnalazione, il RPCT (l' OdV nei casi residuali di sua competenza) procederà a effettuare la vera e propria:

B) istruttoria

Chiedendo al segnalante ulteriori elementi utili all'indagine in caso di segnalazione eccessivamente generica, ed effettuando un'indagine approfondita sui fatti oggetto della segnalazione al fine di appurarne la fondatezza in base a riscontri il più possibile oggettivi.

Nel corso delle verifiche, il RPCT può chiedere il supporto delle funzioni aziendali e/o organi di vigilanza o controllo interno dell'Ente, di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.

Le strutture di Patrimonio interessate dall'attività di verifica garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.

Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su database pubblici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.

In nessun caso sono consentite verifiche lesive della dignità e della riservatezza del dipendente e/o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare il dipendente ovvero da comprometterne il decoro

davanti ai colleghi. Tutte le attività di verifica devono in ogni caso rispettare le specifiche norme di settore e limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di controlli a distanza (art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300, cui fa rinvio l'art. 114 del Codice) e di quelle che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata (art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e art.10 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, cui fa rinvio l'art. 113 del Codice).

All'esito della istruttoria preliminare, procederà alla :

C) archiviazione della segnalazione

qualora la ritenga manifestamente infondata, il RPCT dichiara inammissibile la segnalazione e la archivia per:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità di Patrimonio;
- b) manifesta incompetenza di Patrimonio sulle questioni segnalate;
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;

Nel caso in cui, all'esito della istruttoria, la segnalazione non risulti manifestamente infondata, il RPCT - in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione - procede alla

D) attivazione della segnalazione

ed individua i soggetti ai quali inoltrare la segnalazione medesima, tra i seguenti:

- a) l'Organismo di Vigilanza, nei casi in cui la segnalazione riguardi violazioni rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e/o comunque possano assumersi violazioni del MOG 231; nel dubbio, invia ogni segnalazione all'OdV;
- b) il Responsabile del procedimento disciplinare a carico dell'incolpato ai soli effetti dell'avvio del procedimento in questione;
- c) l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l'A.N.AC. ovvero, ove esistenti, ulteriori Autorità pubbliche per i rispettivi profili di rispettiva competenza.

In ogni caso, il RPCT provvede a comunicare il seguito della segnalazione all'Amministratore Unico per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela di Patrimonio

In caso di trasmissione della segnalazione, il RPCT comunica esclusivamente i contenuti della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.

L'amministratore Unico e il Responsabile del procedimento disciplinare informano tempestivamente il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico dell'incolpato.

Il RPCT ompilare un report finale dell'indagine trasmesso via mail all'Amm. Unico per le relative determinazioni. Qualora la segnalazione meritevole di report finale all'esito dell'indagine abbia ad oggetto condotte ascrivibili all'Amm. Unico, il report dovrà essere indirizzato all'assemblea dei Soci.

Il RPCT archivia tutta la documentazione pertinente l'indagine, incluso il report, in modo da evitare l'accesso di terzi ad informazioni e documenti.

Alla fine, il RFPCT fornisce un feedback al segnalante in merito all'attività svolta;

IL CANALE ESTERNO DI SEGNAZIONE

SEGNALAZIONE ALL'ANAC:

quello nei confronti Dell'autorità Nazionale Anticorruzione è il canale per le segnalazioni esterne che si possono fare in questi casi:

1. se la segnalazione interna già fatta non ha avuto seguito
2. se il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
3. se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per effettuare la segnalazione sul canale esterno cioè direttamente alla autorità nazionale anticorruzione occorre accedere alla piattaforma on-line

<https://whistleblowing.anticorruzione.it/>

e seguire il form di segnalazione ivi previsto che, per consentire l'invio della segnalazione, chiede al segnalante di spiegare le ragioni per cui a suo parere non è possibile o non è utile o non è efficace la gestione della segnalazione sui canali interni della società

LA TUTELA PER IL SEGNALANTE

Riservatezza dell'identità del segnalante

PATRIMONIO garantisce la tutela della riservatezza del segnalante, ad eccezione dei casi in cui la normativa in vigore richieda che venga esclusa.

La Società assicura pertanto che l'identità del segnalante rimanga segreta, adottando le seguenti misure:

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse dal RPCT (o OdV 231), all'uopo autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale (a norma del quale, in buona sostanza, tutti gli atti d'indagine sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. Il Responsabile del procedimento disciplinare valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego. Il Responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull'istanza dell'incolpato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza della persona coinvolta, comunicando l'esito a quest'ultimo e al RPCT. È fatto divieto assoluto al RPCT, in assenza di presupposti di legge e del consenso del segnalante, di comunicare l'identità del segnalante

medesimo al Responsabile del procedimento disciplinare. La violazione di tale divieto costituisce grave illecito disciplinare.

Patrimonio tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli artt. 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Resta altresì fermo quanto previsto all'art. 2-undecies, comma 1, lett. f), del d.lgs. 196/2003.

Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono l'obbligo di comunicare a specifiche Autorità procedenti (es., indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.) l'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, così come il contenuto della segnalazione o la relativa documentazione.

Garanzie per il segnalato

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 bis, lett. c) D. Lgs. 231/2001, la Società si impegna a fare in modo che non vengano posti in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione e, in ogni caso, si impegna tutelare in ogni competente sede il segnalante nei cui confronti detti atti venissero posti in essere.

Si precisa che le garanzie di tutela valgono esclusivamente per coloro che effettuino una segnalazione in buona fede, ossia per quei segnalanti che abbiano riportato la problematica ritenendo, sulla base delle proprie conoscenze, che si sia effettivamente verificato un fatto illecito o un'irregolarità.

PATRIMONIO garantisce:

che il segnalato non possa essere sanzionato in via disciplinare senza che l'oggetto della segnalazione gli sia stato previamente contestato e senza che lo stesso sia stato messo in condizione di formulare le proprie controdeduzioni rispetto alla segnalazione;

che l'identità del segnalato non venga divulgata a soggetti estranei al processo di accertamento della fondatezza della segnalazione.

A norma dell'art. 17 del DLgs 24/2023 la società garantisce il:

Divieto di ritorsione

Il segnalante non possono subire alcuna ritorsione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti del segnalante, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal segnalante, se egli dimostra di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

SEGNALAZIONI INFONDATE

*Sanzioni per l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni infondate
e per la violazione delle misure di tutela del segnalante.*

PATRIMONIO nel rispetto dei principi del Sistema disciplinare aziendale e della normativa sui procedimenti disciplinari previste dalla legge e dai contratti collettivi applicati oltre che dal presente Modello, adotta, con specifico riferimento alle violazioni di quanto previsto dal Modello per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato (cd. "Whistleblowing"), le sanzioni disciplinari previste da detta normativa:

- a) nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate (a titolo meramente esemplificativo: segnalante che riporti falsamente un fatto al fine di danneggiare il segnalato; segnalante che abbia partecipato al comportamento irregolare e attraverso la segnalazione cerchi di assicurarsi immunità o benevolenza per future azioni disciplinari; segnalante che voglia utilizzare la segnalazione come strumento di scambio per ottenere la riduzione o l'esclusione di una precedente sanzione disciplinare o per ottenere benefici quali bonus e promozioni);
- b) nei confronti di chiunque tenga comportamenti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante.

Il segnalato ritenuto responsabile dei fatti segnalati a seguito dell'attività di indagine svolta dal Destinatario sarà sanzionato secondo il sistema disciplinare previsto dal modello.

Limitazioni della responsabilità

A norma dell'art. 20 del DLgs 24/2023:

1. Non è punibile l'ente o la persona di cui all'articolo 3 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che

offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16.

2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'articolo 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Tutela dei dati personali

PATRIMONIO, con riferimento all'intera procedura di whistleblowing:

- garantisce la trattazione confidenziale dei dati relativi all'identità del segnalante e del segnalato nelle more del procedimento;
- applica i principi di pertinenza e necessità nella trattazione dei dati personali;
- garantisce i diritti degli interessati, prevedendo, per ogni interessato, il diritto di conoscere quali siano i dati trattati e per quali scopi, il diritto di accedere ai propri dati personali e sapere per quale ragione vengono utilizzati, il diritto di modificare o rettificare i dati che risultino errati;
- assicura che la richiesta di accesso alle informazioni contenute nella segnalazione non implichi l'accesso ai dati personali del segnalante o degli altri soggetti coinvolti;